

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede a Sagliano Micca, la Società Cooperativa, denominata "Domus Laetitia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà - ONLUS" siglabile "Cooperativa Sociale Domus Laetitia - ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio d'Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 2 – Durata

La società avrà durata sino al 30 (trenta) ottobre 2044 (duemilaquarantaquattro) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO SECONDO

PRINCIPI ISPIRATORI – SCOPO – OGGETTO

ART. 3 – Principi ispiratori

La Cooperativa si riconosce nei principi espressi dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica e nell'impegno per la valorizzazione della diversità, per l'attenzione ai bisogni che il territorio esprime coerentemente con i dettati della Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira al principio della legalità, riconosce il valore della

sostenibilità ambientale ed opera secondo criteri di responsabilità sociale.

La Cooperativa si riconosce nel suo agire nei principi definiti dal movimento cooperativo mondiale, da Confcooperative e nei documenti che ne delineano le applicazioni.

La Cooperativa riconosce come fondante della sua metodologia operativa il lavoro multidisciplinare, che valorizzi i Soci lavoratori e volontari e si ponga in rapporto ai bisogni della comunità nella quale opera.

La Cooperativa fonda il suo operato nel rispetto della dignità, della centralità e dell'unicità della persona anche in relazione alla dimensione imprenditoriale e si impegna per la costruzione di una "Comunità Educante".

La Cooperativa si impegna nel Servizio Civile Nazionale e nel volontariato per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi e attività non militari, e per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli secondo i principi della non violenza.

ART. 4 – Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/91 rivolti in via prevalente, ma non esclusiva a soggetti affetti da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa, tenendo conto dei diritti e dei desideri ancorché dei bisogni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo socio – economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando in preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Biella, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei Soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai Soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della L. 142/01 e successive modificazioni il Socio di Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

ART. 5 Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito dall'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa può gestire e/o svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, animazione e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di supporto psicologico/educativo a persone e famiglie;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- attività di formazione, supervisione e consulenza, educative, amministrative, organizzative o di altro tipo;
- attività di inserimento lavorativo, sociale e sostegno scolastico;
- attività ed iniziative che diffondano nel modo più ampio possibile l'informazione a tutti i livelli al fine di sensibilizzare ed animare la comunità alla partecipazione attiva alla vita della società; che permetta all'individuo di usufruire delle diverse opportunità, garantendo il massimo

grado di autonomia possibile, contribuendo così alla elevazione della qualità della vita;

- vendita dei manufatti realizzati presso i propri laboratori educativi;
- attività di raccolta fondi a sostegno del perseguimento dell'oggetto sociale;
- attività di prevenzione all'istituzionalizzazione;
- attività di ricerca, analisi e studio;
- attività di programmazione e progettazione nella costruzione di piani territoriali e di servizi;
- servizi socio assistenziali, animativi ed educativi volti a prevenire forme di nuove povertà e promuovere inclusione sociale.

La Cooperativa opererà, anche se non esclusivamente, con le disponibilità di mezzi del centro "DOMUS LAETITIAE" di SAGLIANO MICCA (Biella) di proprietà della Diocesi di Biella.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni da ogni e qualsiasi ente pubblico, sia nazionale che internazionale e/o privato.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e le modalità definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

ART. 6 - Finalità

La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività ai principi di libera e sana cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

TITOLO TERZO

SOCI COOPERATORI

ART. 7 – Soci cooperatori

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione

dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere Soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I Soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono essere Soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano, in proprio

imprese identiche od affini, partecipando a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 – Categoria speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione (generalmente e se non diversamente stabilito per due anni) e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e votare per le elezioni degli organi sociali, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, ma non possono ricevere deleghe da altri Soci per le Assemblee.

Il C.d.A. periodicamente ed in relazione alle necessità formative dei Soci inseriti nella categoria speciale organizzerà percorsi formativi e di approfondimento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 del presente statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i Soci cooperatori dall'art. 21 del presente statuto:

- a)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b)** l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c)** l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d)** il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e)** l'assenza per tre volte consecutive alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai Soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci ordinari, il Socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO QUARTO

SOCI SOVVENTORI

ART. 9 – Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 10 Conferimento e azioni dei Soci sovventori

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a quaranta (40).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

ART. 11 Alienazione delle azioni dei Soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria, in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di

pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il Socio potrà vendere a chiunque.

ART. 12 Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto fra questo e il capitale conferito dai Soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono

attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 13 Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO QUINTO

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI

E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

ART. 14 Azioni di partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una

remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei Soci cooperatori.

I possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e i tempi previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 15 Assemblea Speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili le norme fissate per le Assemblee dei Soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni vanno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con la facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ART. 16 Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO SESTO

IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 17 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d)** dell'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e)** la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)** quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere al fine dell'iscrizione.

Se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)** copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le variazioni della compagine sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'eventuale diniego di domande di ammissione a Socio.

ART. 18 Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;

- b)** al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- c)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata anche a mano alla Cooperativa.

ART. 19 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il Socio è diverso da persona fisica.

ART. 20 Recesso da Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a)** che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro Soci.

ART. 21 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

- a.** non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le categorie di Soci;
- b.** risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c.** previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso al società;
- d.** nel caso di Socio lavoratore qualora si concluda il rapporto di lavoro; nel caso di Socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e.** svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,

senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f. quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola moralmente e materialmente;

g. manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre (3) Assemblee consecutive.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 22 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata anche a mano.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 23 Liquidazione

I Soci receduti o esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 5, lettera C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente

rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 24 Decesso

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 23.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data di decesso, dovranno indicare chi tra essi li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

ART. 25 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i termini di prescrizione, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del Socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati all'art. 21 lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni o da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO SETTIMO

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26 Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari ad € 25,00 (venticinque virgola zero zero); ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci (10).

b) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2. dalla riserva legale formata con utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei Soci.

Ciascun Socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 27 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 28 Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre alla stesura del Bilancio Sociale ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 - Disciplina dell'Impresa Sociale, il documento approvato con i tempi ed i modi previsti per il bilancio di esercizio sarà depositato annualmente al registro delle imprese.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della

comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b)** al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59;
- c)** ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei Soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei Soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun Socio;
- emissione delle obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO OTTAVO

ORGANI SOCIALI

ART. 30 Organi sociali

Gli organi sociali sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) l'organo di Controllo contabile, se nominato.

ART. 31 Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, ad opera del Collegio Sindacale, se nominato, mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purché in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci

effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

ART. 32 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori stabilendone gli importi e le caratteristiche di cui al precedente art. 12, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa;
- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi

- pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- determina il numero e procede alla nomina degli Amministratori;
 - procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
 - approva i regolamenti interni;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
 - approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno.

ART. 33 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti

o rappresentati nelle adunanze.

ART. 34 Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 35 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Restano salve le limitazioni stabilite per la categoria speciale dei Soci di cui all'art. 8.

Ciascun Socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio cooperatore non può rappresentare più di altri due (2) Soci,

oltre a se stesso.

La votazione di norma avviene in modo palese per alzata di mano.

Le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, avvengono a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità per i Soci che lo richiedano, il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

ART. 36 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 37 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i Soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

I Soci finanziatori non possono essere in ogni caso più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli

Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 38 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

- a)** curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b)** redigere il bilancio di esercizio;
- c)** provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;

- d)** compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e)** stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- f)** deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- g)** deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h)** conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i)** assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l)** deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- m)** attuare forme di coinvolgimento dei lavoratori (qualora non Soci) e dei destinatari dell'attività (qualora non Soci), in modo che possano esercitare influenza sulle decisioni aziendali.

In particolare, per i lavoratori non Soci:

- diritto di partecipazione alle Assemblee della Cooperativa, senza diritto di voto;
- partecipazione ai gruppi di progettazione;
- partecipazione alle commissioni professionali previste;
- informazione attraverso comunicazioni scritte;
- rilevazione attraverso questionari del grado di soddisfazione.

Per i familiari e fruitori dei servizi:

- verifica della soddisfazione attraverso somministrazione di questionari;
- partecipazione qualora possibile alle riunioni di verifica e progettazione

individualizzate;

- informazione attraverso comunicazioni scritte inviate a domicilio e news letter;

- organizzazione di almeno un incontro annuale di scambio e conoscenza.

ART. 39 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

ART. 40 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 41 Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe

conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i compensi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 42 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, può esercitare anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale deve inoltre accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 43 Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia stato costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei Soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del Codice Civile.

ART. 44 Decadenza dei Sindaci - Deliberazioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo durante un esercizio sociale alle Assemblee, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

TITOLO NONO

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 45 Liquidatori

La società si scioglie nel ricorrere delle circostanze di cui all'art. 2545-duodecies c. c.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 46 Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a)* a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b)* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. c);
- c)* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 47 Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà

opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 48 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- a)** non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i Soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 49 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla L. 381/91. Per quanto non previsto

dal Titolo VI del Codice Civile contenente “Disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 del Codice Civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TI: COLLINETTI FEDERICA, NOTAIO BILOTTI PAOLO